

signore di Cremona ecc. (procura in atti di Giovanni degli Ulesi cancelliere dello Sforza) pattuiscono (gli articoli sono in volgare): Le parti si rimettono vicendevolmente ogni danno ed ingiuria dati in passato dall'una all'altra. Lo Sforza potrà impadronirsi di tutto lo stato di Milano qual era posseduto da Filippo Maria Visconti prima dell'ultima guerra; per aiutarvelo Venezia darà immediatamente allo Sforza 4000 cavalli e 2000 fanti, quindi entro un mese altri 2000 cavalli, pagati da essa sino all'acquisto di Milano e del Milanese. Fino a tal termine Venezia pagherà allo Sforza 13000 ducati d'oro di camera al mese, anticipandone tosto 40000, da scontarsi nei mesi seguenti; se lo Sforza prendesse Milano prima del rimborso totale dell'anticipazione, questa si terrà per saldata. La Signoria procurerà che Firenze continui a pagare allo Sforza la provvigione mensile di 8500 duc., tenendo secreta quella assegnatagli col presente. Il conte rinunzia a Venezia ogni diritto sulla Ghiara d'Adda e su Crema e suo territorio, trattone Pandino; Mozzanica resterà ad esso se sarà riconosciuto appartenere al Cremonese; resteranno pure allo Sforza Covo, Antignago e Fontanella e tutte le terre del Cremonese. E libero a Venezia di usare ogni mezzo per l'acquisto dei territori come sopra ad essa devoluti, non però le genti destinate in aiuto allo Sforza. Questo, appena avuti i 40000 duc., si leverà dall'assedio di Brescia, passerà l'Oglio, restituirà a Venezia tutte le terre e giurisdizioni del Bresciano ch'ei tiene, la aiuterà a riavere i luoghi del Bergamasco e la Valle di S. Martino perduti, e si offre a far guerra a Carlo Gonzaga ond'essa possa ricuperare le terre bresciane da questo occupate. Conchiuso il presente, e passato lo Sforza al di là dell'Oglio, Venezia gli cederà Lodi, Brivio, Lecco, e ogni altro luogo e passo che ancor tenesse sull'Adda, potendo egli intanto mandar genti in quei luoghi onde non cadano in mano dei milanesi. La Signoria promette di non fare verun passo o pratica per avere terre, luoghi o giurisdizioni che fossero stati del duca di Milano ed assegnati col presente allo Sforza e ai suoi confederati; di non fare coi detti luoghi alcuna specie di trattato, nè guerra; di non accogliere per raccomandato, aderente o feudatario alcuno che lo fosse stato del detto duca, si eccettuano il marchese di Mantova e tutti i signori che stanno fra Parma e la Marca di Ancona; di non accettare alcuna delle dette terre se volesse darsi a Venezia, ma di far anzi ogni potere che si riducano all'obbedienza dello Sforza. Questi potrà far guerra ai propri raccomandati e sudditi, senza che Venezia se ne ingerisca; nè mai cercherà d'impadronirsi di luoghi ora tenuti o devoluti pel presente trattato a quella. Uno dei contraenti non accetterà ai propri servigi soldati che fossero a quelli dell'altro senza il consenso di questo, e così militari ora al servizio dei milanesi. L'Adda formerà il confine fra i domini di Venezia e dello Sforza, come prima che il duca di Milano movesse guerra contro Cremona; la giurisdizione sul fiume lungo i confini sarà del conte, ma sopra quello non potranno essere che i due ponti esistenti prima della detta guerra; lungo il corso pel Cremonese e Lodigiano lo Sforza potrà fare i ponti che gli piacerà. I sudditi di ambe le parti potranno viaggiare e trafficare nei territori delle medesime come in passato durante la pace, e secondo gli antichi trattati; nè s'imporrà ai medesimi alcuna nuova gravezza. La casa che lo Sforza